

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 891/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1992

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni semiprodotto di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in sede di comitato consultivo previsto dalla decisione suddetta,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel febbraio 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea delle industrie siderurgiche (EUROFER), per conto dei produttori che complessivamente rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di acciai legati. La denuncia conteneva elementi di prova, in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Pertanto, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni semiprodotto di acciai legati speciali per costruzioni meccaniche, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo oppure ottenuti per colata continua, di cui ai codici NC ex 7224 90 09 ed ex 7224 90 15, originari della Turchia e del Brasile e ha iniziato un'inchiesta.
- (2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione.
- (3) Tutti i produttori/esportatori e alcuni importatori noti hanno presentato osservazioni scritte. Alcuni produttori/esportatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

(4) Non sono state presentate osservazioni per conto degli acquirenti e degli enti a fini di trasformazione comunitari dei prodotti in questione.

(5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste «in loco» presso le seguenti società:

Produttori CEE:

- Saarstahl AG, Völklingen, Germania
- Thyssen Edelstahlwerke AG, Krefeld, Germania
- Edelstahlwerke Buderus AG, Wetzlar, Germania
- Krupp Stahl AG, Bochum, Germania
- Klöckner Stahl GmbH, Georgsmarienhütte, Germania
- Ascometal, Paris La Défense, Francia
- ILVA SpA, Sesto San Giovanni, Italia

Produttori/esportatori non comunitari:

in Brasile:

- Villares Indústrias de Base SA (VIBASA), São Paulo
- Aços Anhanguera SA, São Paulo
- Companhia Aços Especiais Itabira (ACESITA), Belo Horizonte
- Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre

in Turchia:

- Asil Çelik, Istanbul

(6) La Commissione ha chiesto e ottenuto circostanziate deduzioni scritte dai produttori comunitari denunziati e da alcuni importatori e ha verificato, per quanto necessario, le informazioni ivi contenute.

(7) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1º aprile 1989 e il 31 marzo 1990.

(8) Data la complessità del procedimento, e in particolare le difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere i dati necessari da alcune delle parti interessate, l'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno fissato nell'articolo 7, paragrafo 9 della decisione n. 2424/88/CECA.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18 (rettificato in GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19).

⁽²⁾ GU n. C 144 del 14. 6. 1990, pag. 5.